Articolo 3

Obblighi particolari del datore di lavoro

1 Il datore di lavoro deve vigilare affinché l'efficacia dei provvedimenti di tutela della salute non venga pregiudicata. A tal fine deve verificarli a intervalli adeguati.

2 Nel caso di modifica di costruzioni, parti di edificio, attrezzature di lavoro (macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro) o procedimenti di lavoro, oppure d'impiego di nuove sostanze nell'azienda, il datore di lavoro deve adeguare i provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizi.

3 Quando vi è motivo di credere che la salute di un lavoratore sia compromessa dall'attività che egli svolge, occorre far eseguire un'indagine nel campo della medicina del lavoro.

L'articolo 3 raggruppa gli obblighi particolari del datore di lavoro in base ai quali possono essere garantiti, e restare efficaci, i provvedimenti in materia di tutela della salute necessari.

Capoverso 1

Gli intervalli tra le verifiche dipendono dalle condizioni di esercizio e dalla gravità del pericolo. Per stabilire la loro frequenza sono importanti la natura e le difficoltà del lavoro, i procedimenti di lavoro e le attitudini e le capacità dei dipendenti. L'efficacia dei provvedimenti di tutela della salute adottati può risultare ridotta per diversi motivi (manutenzione e regolazione non effettuate, usura, inosservanza delle prescrizioni, abitudini, modifica del processo di lavorazione, ecc.).

Capoverso 2

L'adattamento dei provvedimenti di tutela della salute alle nuove condizioni di lavoro è specialmente necessario quando le modifiche introdotte creano pericoli di natura diversa o maggiori rispetto alla situazione originale. Si può citare, a titolo di esempio: la sostituzione di un impianto manuale con un altro a funzionamento automatico, oppure il passaggio da un processo di fabbricazione discontinuo ad un altro continuo. A questo proposito, occorre ricordare che le aziende di cui agli articoli 7 e 8 della LL sono tenute a sottoporre all'autorità cantonale, per approvazione, i piani di trasformazione degli impianti quando una tale trasformazione implica una modifica fondamentale dei metodi di lavoro o quando si può presumere un aumento dei rischi per la vita o la salute degli operai.

Capoverso 3

I fattori in base ai quali si può presumere che l'attività svolta da un lavoratore possa danneggiare la sua salute, sia fisica che psichica, sono di natura molto diversa.
Il datore di lavoro stesso deve valutare la situazione periodicamente se le autorità d'esecuzione della legge sul lavoro riconoscono che i lavori effettuati presentano pericoli per la salute.
Quando sono presenti segnali che danno motivo di credere che la salute del personale sia minacciata, oppure quando il lavoratore, o il medico curante, rendono attento il datore di lavoro a questo problema legato al lavoro, questi dovrà eseguire indagini nel campo della medicina del lavoro per rimediare a questa situazione. In assenza di una sua reazione, il lavoratore può rivolgersi al competente Ispettorato cantonale del lavoro affinché proceda a un controllo. L'Ispettorato cantonale del lavoro

può chiedere a tale scopo in particolare una perizia tecnica di un medico del lavoro, un ergonomo o uno psicologo del lavoro e dell'organizzazione (conformemente all'art. 4 OLL 3). I costi della perizia sono a carico del datore di lavoro.

Se l'Ispettorato cantonale del lavoro non interviene, la SECO può esaminare il problema e dare istruzioni al datore di lavoro affinché prenda le misure necessarie per ristabilire l'ordine legale (art. 78 OLL 1).